

Bruxelles, 18 maggio 2020  
(OR. en)

7900/20

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2020/0067(COD)**

---

---

**CODEC 372  
TRANS 200  
MAR 73  
FIN 273  
PE 21**

## **NOTA INFORMATIVA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2017/352 al fine di consentire agli enti di gestione o alle autorità competenti di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale nel contesto della pandemia di Covid-19 - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, 13-16 maggio 2020)

---

## **I. INTRODUZIONE**

Tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno avuto luogo vari contatti informali al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in oggetto.

In seguito all'approvazione, da parte della plenaria tenutasi il 13 maggio 2020, della richiesta della commissione per i trasporti e il turismo di procedere secondo l'articolo 163 (urgenza), il PPE ha presentato due emendamenti (emendamenti 2-3), S&D due emendamenti (emendamenti 4-5), Renew quattro emendamenti (emendamenti 6-9), il gruppo ID un emendamento (emendamento 17), Verts/ALE un emendamento (emendamento 1), ECR quattro emendamenti (emendamenti 13-16) e GUE/NGL tre emendamenti (emendamenti 10-12).

## II. VOTAZIONE

Nella votazione del 15 maggio 2020, la plenaria ha adottato gli emendamenti 2-5, 8-11 e 15 alla proposta di regolamento e successivamente ha adottato la proposta con tali emendamenti nella votazione finale.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato<sup>1</sup>.

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento, concludendo in tal modo la prima lettura per entrambe le istituzioni.

L'atto legislativo sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento europeo.

---

---

<sup>1</sup> La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

## **Diritti d'uso dell'infrastruttura portuale \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 maggio 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/352 al fine di consentire agli enti di gestione o alle autorità competenti di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale nel contesto della pandemia di COVID-19 (COM(2020)0177 – C9-0123/2020 – 2020/0067(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0177),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0123/2020),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
  - previa consultazione del Comitato delle regioni,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'8 maggio 2020, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

**Posizione del Parlamento europeo adottata in prima lettura il 15 maggio 2020 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/352 al fine di consentire all'ente di gestione di un porto o all'autorità competente di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale nel contesto dell'epidemia di COVID-19**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>2</sup>,

---

<sup>2</sup> Posizione del Parlamento europeo del 15 maggio 2020.

considerando quanto segue:

- (1) L'epidemia di COVID-19 sta avendo gravi ripercussioni negative sul settore del trasporto marittimo. Le gravi conseguenze per i servizi di trasporto marittimo e per l'uso dell'infrastruttura portuale sono state dilaganti dall'inizio di marzo 2020 e continueranno probabilmente per tutto il 2020. Rinunciare al pagamento dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale o sospenderlo, ridurlo o rinviarlo potrebbe contribuire alla sostenibilità finanziaria degli operatori di navi in queste circostanze eccezionali.
- (2) A norma del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>, gli Stati membri devono provvedere affinché i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale siano riscossi. Il regolamento (UE) 2017/352 non prevede alcuna eccezione all'obbligo di riscossione dei diritti d'uso.

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU L 57 del 3.3.2017, pag. 1).

- (3) Alla luce della rilevanza delle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 è opportuno consentire ■ all'ente di gestione di un porto o all'autorità competente ■ di decidere di rinunciare al pagamento dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale dovuti per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 *ottobre* 2020, di sospenderlo, di ridurlo o di rinviarlo. ***Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe interferire con l'organizzazione portuale degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter mantenere la competenza di regolamentare l'adozione di tali decisioni da parte dell'organismo di gestione di un porto o dell'autorità competente.*** Tale rinuncia al pagamento dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale, o la relativa sospensione o riduzione o il relativo rinvio dovrebbero essere concessi in maniera trasparente, obiettiva e non discriminatoria ■ .
- (4) Considerata l'urgenza è altresì opportuno consentire all'ente di gestione di un porto o all'autorità competente di derogare all'obbligo di cui al regolamento (UE) 2017/352 di informare gli utenti dell'infrastruttura portuale di eventuali modifiche della natura o del livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data in cui tali modifiche cominciano a produrre effetti.

- (5) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire modificare il regolamento (UE) 2017/352 in risposta alla situazione di emergenza causata dall'epidemia di COVID-19, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (6) Considerata l'urgenza derivante dalle circostanze eccezionali causate dall'epidemia di COVID-19 che giustificano le misure proposte, e più in particolare al fine di adottare rapidamente le misure necessarie in modo da contribuire alla sostenibilità finanziaria degli operatori di navi, è stato considerato opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

- (7) Lo scoppio imprevedibile e improvviso della COVID-19 e le procedure legislative necessarie per l'adozione delle misure pertinenti hanno reso impossibile adottare tali misure in tempo utile. Per tale motivo le disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi anche ai diritti d'uso dell'infrastruttura portuale dovuti per un lasso di tempo precedente la sua entrata in vigore. Considerata la natura di tali disposizioni, un simile approccio non produce una violazione del legittimo affidamento degli interessati.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/352.
- (9) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



## Articolo 1

All'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/352 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. **Fatto salvo** l'articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, **può decidere** di non riscuotere, di sospendere, o di ridurre, i diritti d'uso di un'infrastruttura portuale dovuti per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, o di rinviarne il pagamento. **Gli Stati membri possono decidere che tali decisioni rispettino i requisiti all'uopo fissati nel diritto nazionale.** La rinuncia al pagamento dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale, la relativa sospensione o riduzione o il relativo rinvio sono concessi in maniera trasparente, obiettiva e non discriminatoria .

L'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, garantisce che gli utenti del porto e i rappresentanti o le associazioni degli utenti del porto siano debitamente informati. Non si applica il termine di due mesi di cui all'articolo 13, paragrafo 5."

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

*Il presidente*